

# COMMUNE DE SAINT-MARCEL

Région Autonome Vallée d'Aoste

COPIA

C.C.	Oggetto:
Nr. 8	Determinazione in merito ai tributi e alle tariffe per l'anno 2017.
13/03/2017	

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciassette** addì **tredici** del mese di **marzo** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome		Presente
1.ZUBLENA Enrica - Sindaco		Sì
2.HUGONIN Mauro Pacifico - Vice Sindaco		Sì
3. BLANC Laurent - Consigliere		No
4.BLANC Romilda - Consigliere		Sì
5. DONA' Loredana Noemi - Consigliere		Sì
6. NOUCHY Romano Lucio - Consigliere		No
7. GRANGE Alessandro - Consigliere		Sì
8.DROZ Gianfranco - Consigliere		Sì
9. SOLERTE Jean Michel - Consigliere		Sì
10.DEL DOSSO Alba - Consigliere		Sì
11.VILLANI Mathieu - Consigliere		Sì
12.AVATI Cinzia - Consigliere		Sì
13. DEANOZ Clément - Consigliere		Sì
14. DROZ Fabio - Consigliere		Sì
15. CUCE' Patrizia - Consigliere		Sì
J	Totale Presenti:	13
	Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Ubaldo Alessio CERISEY** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra ZUBLENA Enrica nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell'oggetto sopra indicato.

\*\*\*\*\*

PARERE DI LEGITTIMITÀ ai sensi dell'art. 49bis della L.R. 07.12.1998, n. 54:

PARERE FAVOREVOLE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Ubaldo Alessio CERISEY

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA

**SPESA** ai sensi dell'art. 3 comma 3° del regolamento comunale di contabilità:

PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Ubaldo Alessio CERISEY

OGGETTO:

Determinazione in merito ai tributi e alle tariffe per l'anno 2017.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 che impone l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Richiamato** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27.12.2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;* 

**Visto** il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304/2016, il quale ha disposto, all'art. 5, comma 11, lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 27/02/2013 recante ad oggetto: "Determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e delle aliquote e delle detrazioni tributarie", esecutiva ai sensi di legge;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 29 aprile 2016 recante ad oggetto: "Determinazione in merito ai tributi e alle tariffe per l'anno 2016", esecutiva ai sensi di legge;

**Visto** l'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" ed in particolare il punto 9.3 lettera j) che dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rammentato ancora che l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale come individuati dal Decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1983 (G.U. n.16 del 17 gennaio 1984) che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni;

**Dato atto** che non essendo questo Comune né dissestato né in situazione strutturalmente deficitaria, non vi è obbligo di coprire la percentuale minima stabilita dalla Legge, attualmente pari al 36%;

**Ritenuta** pertanto la necessità di definire contestualmente, sia la misura percentuale di copertura costi - ricavi dei servizi pubblici a domanda individuale, sia le relative tariffe dando atto che l'individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alla previsione;

Visti gli articoli 21 e 23 della I.r. 7.12.1998, n. 54;

**Visto** lo Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27/10/2010, e in particolare, l'art. 10 lettera g) che stabilisce che il Consiglio comunale è competente a determinare le tariffe, le tasse e le imposte comunali;

**Dato atto** che occorre, procedere alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 e alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

Ritenuto di poter analizzare singolarmente le varie tariffe e tributi:

## T.O.S.A.P.

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19 maggio 1994;

Visto l'art. 51 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che abolisce la T.O.S.A.P. dal 01.01.1999;

**Visto** l'art. 31, comma 14, della legge 23.12.1998, n. 448 che stabilisce che la lettera a) del comma 2 del suddetto articolo 51 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abrogato;

**Dato atto** che ai sensi del disposto di cui ai commi 14 e 20 dell'art. 31 della Legge 448/1998, in assenza di apposito atto che abolisca e/o sostituisca la TOSAP con un canone, questa continua ad essere applicata, mantenendo invariate le tariffe vigenti;

**Preso atto** pertanto che la TOSAP non è stata abolita e ritenuto opportuno non modificare tale tassa;

**Dato atto** che si rende necessario confermare i criteri del 2016 di distribuzione graduazione e determinazione della tariffa superficie anche per il 2017;

## IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## Visti:

- il decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, capo primo, riguardante l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni;
- il Decreto Presidente del consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 con il quale sono state rideterminate le tariffe per l'imposta sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 507/1993;
- l'art. 62 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

**Richiamato** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione Consigliare n. 33 del 28.10.2004;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28.10.2004 avente ad oggetto la modificazione della Convenzione con la Comunità Montana per la gestione associata del servizio di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui alla deliberazione n. 28 del 27.12.2001;

**Ritenuto** di mantenere invariate, per l'anno 2017, le tariffe relative all'imposta di pubblicità e servizio pubbliche affissioni;

## **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Vista la I.r. n. 27/1999 e s.m.i. recante: "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato";

**Richiamata** la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2/12/2005, recante ad oggetto "Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo del servizio idrico integrato", e ravvisata la necessità di rispettare le prescrizioni di legge (l.r. n. 27/99) che impongono la copertura del 100% dei costi di gestione e del 100% dei costi di investimento del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);

Considerato che in base alla deliberazione della G.R. 4149/2005, nel calcolo della tariffa si devono considerare le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità di acqua erogata, ed esprimerla in valori unitari (€/mc); le componenti di costo utilizzate ne computo della tariffa sono comunque ripartite tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;

Rammentato che, in attuazione della suddetta L.r. 27/1999, in Valle d'Aosta il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l'intero territorio regionale e che l'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato è demandato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.r. 27/1999, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-ATO) coincidenti sostanzialmente nei territori delle Comunità Montane;

**Visto** il Regolamento Comunale per l'acquedotto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23/03/1992;

**Dato atto** che il sub-Ato Mont Emilius Piana di Aosta, nell'ambito del servizio idrico integrato, in data 1 dicembre 2016 con prot. 1959/LM (ns Prot. 8376 del 01.12.2016) ha comunicato ai Comuni la tariffa relativa al S.I.I da versare al Sub ATO medesimo per l'anno 2017 ammonta a € 0,53/mc e che questa risulta leggermente aumentata rispetto a quella del 2016, e nel dettaglio:

0,48 €/mc (IVA al 10% esclusa) per il servizio di depurazione;

- 0,04 €/mc (IVA al 10% esclusa) per il servizio di fognatura (che corrisponde alla quota parte della tariffa da versare al Sub-ATO per gestire i collettori fognari);
- 0,01 €/mc (IVA al 10% esclusa) per il servizio di analisi della potabilità delle acque effettuato dal sub-ATO;

precisando altresì che a tale tariffa è da sommarsi la componente UI1 vigente;

#### Viste:

- la deliberazione n. 6/2013/R/COM emanata dall'Autorità per l'Energia e il Gas avente oggetto: "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi", con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è stata istituita la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in 0,05 centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione il cui introito deve essere versato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- la deliberazione n. 529/2013/R/COM con la quale la stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas ha provveduto ad aggiornare la componente UI1 che dal 1 gennaio 2014 è pari a 0,4 centesimi di euro al metro cubo e che i gestori del servizio idrico integrato siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 152/2006, a versare alla Cassa conguaglio gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;

**Considerato** che il Comune è tenuto a riversare la componente UI1 riscossa solo ed esclusivamente per le voci riferite all'acquedotto ed alla fognatura poiché la voce relativa alla depurazione viene versata dal sub-ATO Monte Emilius – Piana di Aosta;

**Vista** la comunicazione del Consorzio B.I.M. Dora Baltea prot. 0000910/XVIII.1.1 del 08/03/2017 con la quale ha trasmesso il parere espresso dal Dipartimento territorio e ambiente – Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque - Ufficio tutela delle acque, pervenuta al ns Prot 0001633 del 08.03/2017 avente ad oggetto "Definizione della tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII) – Applicazione componente tariffaria UI2 in Valle d'Aosta. Richiesta di parere" con la quale si chiarisce che la componente tariffaria UI2 di cui all'articolo 33 degli Schemi regolatori allegati al citato metodo MTI-2 non sia da considerare nel calcolo della tariffa del Servizio Idrico Integrato applicabile sul territorio valdostano";

**Preso atto** delle previsioni dei costi per la gestione del servizio idrico integrato per l'esercizio 2017 e delle rispettive entrate che garantiscono la copertura integrale dei costi, come meglio specificato:

Servizio	ENTRATA	SPESA
Proventi del servizio idrico integrato	€ 69.000,00	
Cdc acquedotto		€ 14.500,00
Cdc fognatura		€ 4.500,00
Cdc depurazione		€ 38.000,00
Altri cdc - stipendi		€ 12.000,00
Totali	€ 69.000,00	€ 69.000,00

**Ritenuto** pertanto opportuno al fine di consentire la copertura dei costi di gestione del servizio stesso per l'anno corrente:

- mantenere invariate le tariffe dei servizi acquedotto e fognatura;
- adeguare quelle relative al servizio depurazione come indicato dal SubATO;

#### **ADDIZIONALE I.R.P.E.F.:**

**Richiamato** il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, così come modificato dalla legge 13.05.1999, n. 133, con il quale è stata istituita l'addizionale I.R.P.E.F. a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Visti in particolare i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del sopraccitato D.Lqs. che stabiliscono:

 Con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917;

 I Comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.

**Preso atto** che l'adozione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 non è un atto di autonomia della finanza locale, intesa quest'ultima quale capacità di determinare le risorse per far fronte alle spese derivanti dalla propria attività, ma semplicemente il trasferimento della responsabilità di una maggiore tassazione dei redditi dei cittadini sulle singole amministrazioni comunali. La spesa che sarà finanziata, infatti è una parte di quella che attualmente è sostenuta dallo Stato per l'erogazione di servizi già finanziati attraverso le imposte versate dai cittadini;

Considerato che l'approvazione della variazione dell'aliquota addizionale IRPEF sarebbe un provvedimento in netto contrasto con la politica di contenimento dei costi, infatti finanziando parte dei servizi decentrati dallo Stato agli enti locali attraverso un incremento dell'imposizione fiscale, ancorché stabilito a livello locale, si ha un aumento del costo complessivo dei servizi già esistenti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, che il costo di tutti i servizi resi ai cittadini non debba aumentare in seguito al decentramento amministrativo e che debbano semplicemente essere ripartite diversamente le risorse che già attualmente derivano dal prelievo fiscale dell'IRPEF e ritenuto pertanto non opportuno variare l'aliquota addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**Ritenuto** di <u>non applicare l'addizionale comunale IRPEF</u> di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/98 per l'anno 2017 e di chiedere che in sede di riparto si tenga conto delle nuove funzioni delegate agli enti locali e, di conseguenza, vengano anche trasferite le risorse necessarie a farvi fronte senza che aumenti il loro costo complessivo;

## **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

**Dato atto** che i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune per i quali sono previste delle tariffe sono i seguenti:

## 1) Refezione scolastica:

Quota fissa annua alunni iscritti alla refezione scolastica (35,00 mensili) \*:

•	scuola primaria	€ 315,00

scuola dell'infanzia ...... € 350,00

Di concedere l'esenzione della quota fissa annua dal terzo figlio alle famiglie che hanno tre o più figli frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria.

## Quota pasto:

•	<u>residenti</u>	€	2,50
•	NON residenti	€	6,00

Spuntino: Quota fissa annua alunni NON iscritti alla refezione (10,00 mensili) \*:

•	scuola primaria	€	90,00
---	-----------------	---	-------

• scuola dell'infanzia ..... € 100,00

Progetto "Tempo mensa": (alunni scuola primaria)

Quota fissa annua (dovuta anche in caso di iscrizione in corso d'anno) ...... € 20,00

<sup>\*</sup> In caso di iscrizione in corso d'anno le quota fissa verrà parametrata alla quindicina.

# 2) Trasporto alunni:

Quota fissa annua \*:

- scuola dell'infanzia e primaria (17,00 mensili).....
   € 153,00
- scuola secondaria di primo grado (10,00 mensili)...... € **100,00** (trasporto mattutino da Seissogne all'area Pocher)

**Dato atto che** la copertura complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2017 risulta essere:

Servizio	Entrate	Spesa	Copertura del costo
Mensa scolastica	74.500,00	90.124,00	82,66%
Trasporto scolastico	7.000,00	26.323,20	26,59%

**Ritenuto** di mantenere invariate le tariffe per i servizi a domanda individuale definite per l'anno 2016, anche per l'anno 2017;

## **CANONI UTILIZZO SPAZI COMUNALI**

**Preso atto,** altresì, atto che il Comune concede in uso, dietro corresponsione di canone o tariffa, i seguenti beni immobili:

1)	Sale	di I	pro	prietà	com	unale
----	------	------	-----	--------	-----	-------

Importo orario..... € 10,00/h

- 2) <u>Sala ginnico ricreativa</u> per la quale si ritiene di mantenere invariate le tariffe del 2016 prevedendo la gratuità del sevizio per l'utilizzo della palestra da parte delle associazioni che ricevono una contribuzione sull'attività da parte del Comune:
  - Importo orario (per associazioni presenti nel Comune)...... € 5,00/h
     Importo orario (per altre associazioni) ..... € 20,00/h
     Importo a partita e/o giornaliero .... € 60,00
- 3) **Campo sportivo** per il quale si ritiene di mantenere invariata la tariffa:
  - Importo mensile..... € 100,00
     Importo a partita e/o giornaliero.... € 50,00
- 4) <u>Fruizione tavoli dell'area pic-nic in loc. Druges</u> (durante il periodo di apertura dell'area) si ritiene di mantenere invariato il costo:
  - Per ogni tavolo occupato ......€ 5,00

## 5) Locazione posti auto:

**Visto** il regolamento per la gestione dei posti auto coperti di proprietà comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11.04.2011;

**Considerato** che il Comune concede in locazione i parcheggi siti nella località di Cretaz, Jayer, Prarayer e Troil;

**Considerato** che il canone ammonta a € 25,00 al mese da versare in un'unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di decorrenza della locazione;

**Ritenuto** opportuno mantenere invariato tale canone:

**Preso atto,** altresì, che i parcheggi di Prarayer e Troil scadranno nel mese di maggio 2017 e pertanto risulta opportuno adeguare i canoni a quelli in essere;

## **SERVIZI CIMITERIALI**

Loculo (intesa come servizio di apertura e chiusura del loculo)	€ 150,00
Urna (funeraria e ossario) (intesa come servizio di apertura e chiusura dell'urna)	€ 80,00
Fossa (intesa come servizio per lo scavo e riempimento fossa)	€ 300,00

<sup>\*</sup> In caso di iscrizione in corso d'anno la quota fissa verrà parametrata alla quindicina.

## Tomba di famiglia

0	Loculo	€	150,00
0	Urna	€	80,00
0	Fossa	€	215,00

Descrizione		Tariffa
Concessione di area per 99 anni per tomba di famiglia, al mq	€	160,00/mq
Concessione e/o rinnovo trentennale di loculo, cadauno	€	2.120,00
Concessione e/o rinnovo trentennale di celletta ossario, cadauno	€	160,00
Concessione e/o rinnovo trentennale di urna cineraria, cadauno	€	260,00
Foglie di metallo per albero nell'area di spargimento delle ceneri	€	120,00
Targhetta a ricordo del defunto da collocare su lapide all'interno del cimitero	€	50,00

Ritenuto opportuno mantenere invariate le tariffe per l'anno 2017;

## **DIRITTI DI SEGRETERIA:**

Visto l'articolo 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito in legge 19.03.1993, n. 68;

Vista la legge finanziaria dello Stato 30.12.2004, n. 311, con la quale, tra l'altro, è stato modificato il D.L. 18.01.1993, n. 8, all'articolo 10 "Disposizioni fiscali e tariffarie" che stabiliva l'istituzione dei diritti di segreteria sull'autorizzazione edilizia, nonché sulla denuncia di inizio attività ora SCIA da un valore minimo di € 51,65 ad un valore massimo di € 516,46;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 12.09.2005, oggetto: Adeguamento dei valori dei diritti di segreteria relative alle denunce di inizio attività" con la quale sono stati modificati i diritti di segreteria per le denunce di inizio attività in attuazione della legge finanziaria;

**Ritenuto** opportuno mantenere invariati i diritti di segreteria per l'anno 2017 e adeguare i diritti di segreteria su atti in materia urbanistica ed edilizia in vista dell'istituzione del servizio unico associato dei servizi tecnici;

## **DIVORZIO BREVE:**

**Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162;

Richiamato in particolare il Capo III "Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio" l'art. 12 rubricato "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile", comma 6 che testualmente recita: "Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642»".

**Rilevato** pertanto necessario determinare il diritto fisso da esigere da parte dei Comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del Comune;

#### Preso atto che:

- il diritto fisso di cui sopra non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 del D.L. 132/2014 "Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" è stabilito quanto seque:
  - 3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. ((Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori)). L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
  - 4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, ((terzo periodo)), e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 2.000 ad euro 10.000)). Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

**Ritenuto** opportuno mantenere invariata la sanzione prevista per l'anno 2016, ammontante a € 5.000,00;

#### Visti:

- la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- l'art. 10 comma 1 lettera g) dello Statuto Comunale che stabilisce che il Consiglio comunale determini le tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali;

**Visto** il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 49 bis della I. r. 54/98;

**Con** votazione unanime favorevole palesemente espressa;

#### **DELIBERA**

- Di determinare per l'anno 2017 le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi comunali, nelle misure e negli importi dettagliatamente indicati al punto 6 del presente deliberato, dando atto che si è cercato di mantenere invariate, ove possibile, le tariffe del 2016;
- di definire e approvare le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato per l'anno 2017 sulla base delle tariffe da versare al Sub-Ato Mont Emilius e delle risultanze contabili dell'anno 2016 che tengono conto dei criteri metodologici di calcolo fissati con deliberazione della Giunta regionale n. 4149/2005, così come definite al punto 6 del presente deliberato;
- di dare atto che con l'applicazione delle predette tariffe, il gettito complessivo del provento per il servizio idrico integrato previsto a bilancio garantisce la copertura al 100% del costo presunto del servizio, come meglio specificato:

Servizio	ENTRATA	SPESA
Proventi del servizio idrico integrato	€ 69.000,00	
Cdc acquedotto		€ 14.500,00
Cdc fognatura		€ 4.500,00
Cdc depurazione		€ 38.000,00
Altri cdc - stipendi		€ 12.000,00
Totali	€ 69.000,00	€ 69.000,00

4. **di dare atto** e **approvare**, per l'anno 2017, la copertura complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2017, nella misura del:

Servizio	Entrate	Spesa	Copertura del costo
Mensa scolastica	74.500,00	90.124,00	82,66%
Trasporto scolastico	7.000,00	26.323,20	26,59%

- 5. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento tra cui la pubblicazione sul sito e la comunicazione allo sportello unico;
- 6. di riepilogare le tariffe relative ai tributi e ai servizi comunali per l'anno 2017:

# T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche):

# PARTE I: **OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE** - criteri di distribuzione graduazione e determinazione della tariffa - superficie

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
- Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
- 3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
- 4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie
- 5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al ml.., la tassa si determina automaticamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
- 6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
- 7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
  - del 50% sino a 1000 mg;
  - del 25% per la parte eccedente 100 mg e fino al 1.000 mg;
  - del 10% per la parte eccedente 1.000mq.
- 8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle seguenti parti II, III, IV e V.

## PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE			TARIFFA PER CATEGORIA	
			1 <sup>a</sup>	2ª	
1	Occupazione ordinaria del suolo comunaleart 8 comma 1 lett a	per mq.	17,56	12,29	
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico – art 8 comma 1 lett d	per mq.	5,27	3,69	
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico – (Riduzione obbligatoria al 30%)art 8 comma 3	per mq.	5,27	3,69	
4	Passi carrabilli:				
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata – (Riduzione obbligatoria al 50%)	per mq.	8,78	6,15	
4.2.	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione al 50%)	per mq.	8,78	6,15	

4.3.	Passi costruiti direttamente dal Comune:  - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria interna;  - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%;  (Riduzione obbligatoria del 50%)	per mq.	8,78	6,15
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario – (Riduzione al 10%)	per mq.	0,88	0,61
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti – (Riduzione al 30%)	per mq.	5,27	3,69
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	per mq.	8,78	6,15

## PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte 1 in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30%.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE		TARIFFA PER	CATEGORIA
			1ª	2ª
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq.	1,03	0,72
2.2	Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti al suolo comunale - (Riduzione del 30%)art 20 comma 6	per mq.	0,72	0,51
2.3	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa esente .art 4 comma 4 lettera c	per mq.	0,72	0,51
2.4.	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del //%)art 20 comma 4	per mq.	1,03	0,72
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50%) art 20 c.10	per mq.	0,52	0,36
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%) art 20 c. 5	per mq.	0,21	0,14
2.7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento/Riduzione del //%) art 20 c. 9	per mq.	1,03	0,72
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del 50%) art 20 c. 12	per mq.	0,52	0,36
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%) art 20 c. 7	per mq.	0,21	0,14
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) art 20 c. 8	per mq.	0,52	0,36

## PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

- 1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
- 2. La tassa è determinata forfettariamente in base al numero delle utenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento con il minimo di € 516.46.
- 3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N.	OCCUPAZIONE – CARATTERISTICHE		TARIFFE	
			1°	2°
3.1.	Occupazione del sottosuolo a del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2. e per utenza	€	0,77	0,77
3.2.	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 km lineari tassa annua	€	51,65	36,15
	nua	€	5,27	3,69

4. Per la costituzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti e dovuto agli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo

una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

## IMPOSTA PUBBLICITA' E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI:

# PARTE I - TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

## 1. PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 - Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	Fino a mq. 5.50	€	11,36
·	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	17,04
	Oltre mq. 8,50	€	22,72
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	Fino a mq. 5.50	€	1,14
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	1,70
	Oltre ma. 8.50	€	2.27

Per durata superiore a 3 mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 - Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie:

<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			
per anno solare	Fino a mq. 5.50	€	22,72
	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	28,40
	Oltre mq. 8,50	€	34,08
non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di	Fino a mq. 5.50	€	2,27
mese	Tra mq. 5.50 e 8.50	€	2,84
	Oltre mq. 8,50	€	3,41

Per durata superiore a 3 mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

# 2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

2.1 - Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche o simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Per anno solare	€	11,36
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€	1,14

Per durata superiore a 3 mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

- 2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
- 2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg	€	74,36
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg	€	49,57
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€	24,78

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mg.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

## 3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

- 3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:
  - Per anno solare..... € 33,05
  - Non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione di mese..... € 3,30 per durata superiore a 3 mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.
- 3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

## 4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schemi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

•	per ogni giorno € 2,06	
•	per durata superiore a 30 giorni si applica:	

- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di...... € 2,06
- → dopo tale periodo la tariffa giornaliera ...... € 1,03

## 5 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a: ..... € 11,36

## **6 - PUBBLICITA' CON AEROMOBILI**

# 7 - PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: ..€ 24,79

# 8 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: ....€ 2,06

# 9 - PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: .... € 6,19

## PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## 1 - MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure sequenti:

1.1 per ciascun foglio dimensione fino a cm. 70X100 e per i periodi di seguito indicati:

giorno	€	1,03
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€	0,30

- 1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

#### 2 - AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

## **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:**

#### **QUOTA FISSA ANNUA:**

Per ogni singola utenza	€ 13,00 + IVA al 10%

#### **SERVIZIO DI ACQUEDOTTO**

	Tariffa agevolata da 0 a 60 mc	Tariffa base oltre 60 mc
Utenze domestiche e assimilati (abitazioni, esercizi pubblici e commerciali, uffici, ecc)	€ 0,10 al mc + IVA 10%	€ 0,20 al mc + IVA 10%

	Tariffa base
Utenze non domestiche (stabilimenti, officine, laboratori, impianti, ecc)	€ 0,25 al mc + IVA 10%

	Tariffa base
<b>Uso zootecnico</b> (max 50% tariffa base – art. 10 regolamento acquedotto) (stalle, pollai, ecc)	€ 0,07 al mc + IVA 10%

## **SERVIZIO DI FOGNATURA**

€ 0.05 al mc di acqua scaricata + IVA al 10%

Tariffa unica calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore.

## **SERVIZIO DI DEPURAZIONE**

€ 0,53 al mc di acqua scaricata + IVA al 10% (stabilita dal Sub Ato)

Tariffa unica calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore.

Per gli utenti degli acquedotti consorziali o privati, anche se già allacciati all'acquedotto comunale, la tariffa del <u>servizio di fognatura e depurazione</u> è calcolata sulla base del consumo pro capite standard previsto dalla Regione di **mc. 60**, salvo che l'utente decida, su presentazione di apposita domanda al Comune, di installare a proprie spese apposito contatore per la rilevazione puntuale del consumo di acqua.

## Maggiorazione UI1 (stabilita dall'Autorità per l'energia e il gas)

Acquedotto	€ 0,004 al mc + IVA 10%
Depurazione (da versare subato)	€ 0,004 al mc + IVA 10%
Fognatura	€ 0,004 al mc + IVA 10%

Maggiorazione UI2 (stabilita dall'Autorità per l'energia e il gas): NON DOVUTA

## **REFEZIONE SCOLASTICA:**

Quota fissa annua			!!:	(O = OO +.
T JUNTA TIEGA ANNUA	allinni iscritti alla	retezione	ecolaetica	135 OO mangili) "

<ul> <li>scuola prir</li> </ul>	maria	€ 315,00
---------------------------------	-------	----------

• scuola dell'infanzia ...... € 350,00

Di concedere l'esenzione della quota fissa annua dal terzo figlio alle famiglie che hanno tre o più figli frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria.

## Quota pasto:

•	<u>residenti</u>		€	2,50
---	------------------	--	---	------

• NON residenti ..... € 6,00

# Spuntino: Quota fissa annua alunni NON iscritti alla refezione (10,00 mensili) \*:

• scuola primaria ..... € 90,00

# Progetto "Tempo mensa": (alunni scuola primaria)

Quota fissa annua (dovuta anche in caso di iscrizione in corso d'anno) ....... € 20,00

## TRASPORTO ALUNNI:

#### Quota fissa annua \*:

- scuola dell'infanzia e primaria (17,00 mensili)...... € **153,00**
- scuola secondaria di primo grado (10,00 mensili)...... € **100,00** (trasporto mattutino da Seissogne all'area Pocher)

#### **CANONI UTILIZZI IMMOBILI COMUNALI:**

## Sale di proprietà comunale

Importo orario..... € 10,00/h

## Sala ginnico ricreativa:

- Importo orario (per associazioni presenti nel Comune).......... €
   5,00/h
- Importo orario (per altre associazioni) ...... € 20,00/h
- Importo a partita e/o giornaliero ...... € 60,00

<u>Gratuita</u> per l'utilizzo da parte delle associazioni che ricevono una contribuzione sull'attività da parte del Comune.

## Campo sportivo:

- Importo mensile.... € 100,00
- Importo a partita e/o giornaliero..... € 50,00

## Fruizione tavoli dell'area pic-nic in loc. Druges (durante il periodo di apertura dell'area):

■ Per ogni tavolo occupato ..... € 5,00

## Locazione posti auto:

 canone mensile € 25,00 da versare in un'unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di decorrenza della locazione (Per i parcheggio Prarayer e Troil decorrenza maggio 2017)

#### **SERVIZI CIMITERIALI:**

Loculo (intesa come servizio di apertura e chiusura del loculo)	€ ′	150,00
Urna (funeraria e ossario) (intesa come servizio di apertura e chiusura dell'urna)	€	80.00

<sup>•</sup> scuola dell'infanzia ..... € 100,00

<sup>\*</sup> In caso di iscrizione in corso d'anno le quota fissa verrà parametrata alla quindicina.

<sup>\*</sup> In caso di iscrizione in corso d'anno la guota fissa verrà parametrata alla guindicina.

Fossa (intesa come servizio per lo scavo e riempimento fossa) € 300,0 Tomba di famiglia	0	
<ul> <li>Loculo € 150,00</li> <li>Urna € 80,00</li> </ul>		
o Fossa € <b>215,00</b>		
Descrizione		Tariffa
Concessione di area per 99 anni per tomba di famiglia, al mq	€	160,00/mq
Concessione e/o rinnovo trentennale di loculo, cadauno	€	2.120,00
Concessione e/o rinnovo trentennale di celletta ossario, cadauno	€	160,00
Concessione e/o rinnovo trentennale di urna cineraria, cadauno	€	260,00
Foglie di metallo per albero nell'area di spargimento delle ceneri	€	120,00
Targhetta a ricordo del defunto da collocare su lapide all'interno del cimitero	€	50,00
DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI IN MATERIA URBANISTICA ED EDI	LIZIA	Λ:
Permessi di costruire:		€ 30,00 € <b>52</b> ,00
Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)  Comunicazione varianti in corso d'opera		€ 52,00 € 52,00
3) Segnalazione certificata di agibilità		€ 52,00
Certificati di destinazione urbanistica:         Fino a 5 numeri      Per ogni numero in più      Fino ad un importo massimo di		€ 10,00 € 1,00 € 50,00
5) Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia		€ 10,00
6) Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati (di cui all'art. 30 della legge 05.08.1978, n. 457)		€ 26,00
7) Autorizzazione per la lottizzazione di aree (di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150)		€ 52,00
8) Accesso carraio su strada comunale		€ 25,00
DIRITTI DI SEGRETERIA e servizi vari:		
<ol> <li>Diritti di segreteria sulle certificazioni rilasciate dal Comune:         <ul> <li>certificazione in carta libera € 0,26</li> <li>certificazione in bollo € 0,52</li> <li>rilascio carta di identità (diritto + costo) € 5,42</li> </ul> </li> </ol>		
<ol> <li>Diritto fisso (art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132) per dichiarazione relativa a razione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matr modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficia</li> </ol>	rimoni	io, nonché di stato civile:
Sanzione per la violazione del commi 3 dell'art. 6 del D.L 132/2014 . € <b>5.00</b>	)0,00	<b>€ 16,00</b> ;
CASA DELL'ACQUA:		

Tariffa al litro di acqua ...... € 0,05/lt

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: Enrica ZUBLENA)
(F.to: Ubaldo Alessio CERISEY)

# DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 07.12.1998 n. 54

Il sottoscritto Segretario Comunale **attesta** che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 n. 3 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter alla L.R. 07.12.1998 n. 54, **viene pubblicata** all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

La presente deliberazione diviene **esecutiva** il primo giorno di pubblicazione e precisamente in **data odierna**.

Saint-Marcel, Iì 16/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to: Ubaldo Alessio CERISEY)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Saint-Marcel , lì 16/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE (Ubaldo Alessio CERISEY)